

REGOLAMENTO (CEE) N. 3195/80 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1980

che fissa i prezzi limite per l'intervento per i vini da tavola per il periodo 16 dicembre 1980 — 15 dicembre 1981

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2930/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d'orientamento deve essere stabilito ogni anno un prezzo limite per l'intervento, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che la qualità del raccolto della campagna 1980/1981 deve, in generale, essere considerata inferiore alla media;

considerando che i prezzi dei vini da tavola del tipo R I sono attualmente molto vicini al livello del prezzo limite per l'intervento; che i prezzi dei vini da tavola del tipo R II, pur essendo inferiori del 10 % al prezzo limite per l'intervento, dovrebbero registrare un sensibile aumento, tenuto conto della relativa penuria di vini con titolo alcolometrico elevato che saranno prodotti durante la campagna 1980/1981; che i prezzi dei vini da tavola del tipo A I si sono invece mantenuti ampiamente inferiori al prezzo limite per l'intervento durante tutta la campagna 1979/1980, riconfermando ancora una volta la fondamentale debolezza di questo settore di produzione dovuta a uno squilibrio tra l'offerta e la domanda; che i prezzi dei vini da tavola dei tipi R III, A II e A III raggiungono un livello superiore al rispettivo prezzo limite per l'intervento, date le esigue disponibilità di questi tipi di vino;

considerando che, grazie alle scorte di inizio campagna nettamente superiori a quelle della campagna precedente, la quantità disponibile supera ampiamente quella di una campagna media;

considerando che il livello dei prezzi limite per l'intervento deve tener conto delle summenzionate caratteristiche; che è quindi opportuno aumentare i prezzi limite per l'intervento fissati per la campagna prece-

dente, senza che tale aumento possa incentivare la produzione;

considerando che al momento della fissazione dei prezzi limite per l'intervento per il periodo 16 dicembre 1979 — 15 dicembre 1980, era stata introdotta una selettività nella fissazione dei livelli di prezzo per tener conto della diversa evoluzione del mercato dei vini rossi e dei vini bianchi; che durante la scorsa campagna si è confermata un'evoluzione analoga; che è quindi opportuno procedere nuovamente ad un aumento del prezzo limite per l'intervento per i vini bianchi del tipo A I inferiore a quello previsto per i vini rossi e a quello deciso dal Consiglio per il prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1591/80⁽³⁾, per il periodo 16 dicembre 1980 — 15 dicembre 1981; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, i prezzi limite per l'intervento sono fissati nella stessa fase e sono validi per lo stesso periodo dei prezzi d'orientamento; che i tipi di vini da tavola a cui si applicano tali prezzi sono stati definiti con regolamento (CEE) n. 340/79⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo 16 dicembre 1980 — 15 dicembre 1981 i prezzi limite per l'intervento sono così fissati:

Tipo di vino	Prezzo limite per l'intervento
R I	2,49 ECU/% vol/hl
R II	2,49 ECU/% vol/hl
R III	38,87 ECU/hl
A I	2,27 ECU/% vol/hl
A II	50,79 ECU/hl
A III	58,00 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY
